

Sanzioni tributarie

Sanzioni amministrative

Attenuazione delle sanzioni amministrative

Con riguardo alle sanzioni amministrative, la legge delega prevede, anzitutto, un intervento sulla proporzionalità delle stesse, attenuandone il carico e riconducendolo agli standard di altri Paesi europei.

Si prevede, inoltre, l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni e una definizione più precisa delle ipotesi di recidiva, con particolare riferimento alle "violazioni della stessa indole".

Legittimo affidamento

La Legge delega intende, inoltre, valorizzare i principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto, per rendere effettivo quanto previsto dall'art. 10 del riformato Statuto del contribuente.

In particolare, i decreti attuativi dovrebbero prevedere l'esclusione da sanzioni per i contribuenti che si adeguano, mediante dichiarazione integrativa, a documenti di prassi successivamente pubblicati, se la violazione dipende da condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma.

Principio di proporzionalità delle sanzioni

Le sanzioni dovranno essere riviste garantendone la proporzionalità. In tale prospettiva si dovrebbero rivedere gli istituti del ravvedimento operoso, con una ulteriore rimodulazione delle sanzioni seconda del tipo di violazione e del momento in cui ci si ravvede, e del cumulo giuridico (estendendone l'applicazione agli istituti deflattivi del contenzioso).

Compensazione di sanzioni e interessi con crediti della P.A.

Nella Legge delega si prevede la possibilità, per le imposte sui redditi dichiarate e non pagate, di compensare sanzioni e interessi per i soggetti che hanno crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La norma dovrebbe essere circoscritta alle imposte sui redditi, quindi sono escluse le sanzioni per omesso versamento IVA. Inoltre, essendo compensabili solo interessi e sanzioni, il contribuente dovrà pagare l'imposta oppure, se non è in condizioni di ottemperare al pagamento, dovrà attendere la cartella di pagamento, perdendo la possibilità di definire le sanzioni al terzo, ai sensi dell'articolo 2 del DLgs. 462/1997.